

Codice A1816A

D.D. 31 agosto 2018, n. 2667

**Istanza di autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45 del 9.08.1989. Circolare P.G.R. 4.04.2012 n. 4/AMD per "Trasformazione di terreno in parte boscato finalizzata alla realizzazione di strada interpoderale (Rettifica alla D.D. n. 2546 del 21/08/2018 della Regione Piemonte) - Comune di Vernante (CN) loc. Cornale'. Proponente: Associazione Stradale Cornale'.**

PREMESSO che con D.D. n. 3886 del 21/11/2017 veniva autorizzata, dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo, la proposta di variante al progetto di trasformazione di terreno in parte boscato finalizzata alla realizzazione di una strada interpoderale nel Vallone del Cornalè in Comune di Vernante, autorizzato inizialmente con D.D. n. 1545 in data 23/06/2016;

PRESO ATTO che con nota del 14/08/2018 (prot. n. 37652) l'Associazione Stradale Cornalè presentava una richiesta di variante alla DD n. 3886 del 21/11/2017, consistente in:

- realizzazione per tutta la lunghezza della strada interpoderale in progetto (4226 ml) della pavimentazione stabilizzata, in luogo di una sola parte, come previsto nella precedente variante, autorizzata con la D.D. precedentemente citata

il tutto senza peraltro variare in alcun modo i parametri tecnici della strada precedentemente autorizzata;

CONSIDERATO che l'infrastruttura è candidata a beneficiare dell'Operazione 4.3.2 "Ripristino di strade e acquedotti rurali al servizio di una moltitudine di aziende agricole" BANDO n. 1/2016, nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (P.S.R. 2014-2020);

CONSIDERATO che parte dell'area oggetto di trasformazione costituisce bosco ai sensi della legge regionale 10.2.2009 n. 4 e s.m.i. e che gli interventi in progetto comportano distruzione di bene tutelato ai sensi del D.Lgs 227/01;

VISTA la Determina Dirigenziale di Autorizzazione alla prima proposta di variante n. 2546 del 21/08/2018;

PRESO ATTO che, per mero errore materiale nel testo della Determina Dirigenziale di Autorizzazione n. 2546 del 21/08/2018 e stata indicata, nell'oggetto, nella premessa e nel determinato, la strada in esame come pista Silvo-Pastorale invece di Strada Interpoderale, inoltre - alla prescrizione n. 12 - il tratto di pavimentazione stabilizzata è stato indicato in 685 m invece di 4226 m come indicato nelle specifiche tecniche descritte nella seconda variante di progetto;

PRESO ATTO che con verbale interno del 28/08/2018, di istruttoria-rettifica redatto dei tecnici Dott. Fabrizio Maglioni e Dott. Faletto Corrado, del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, con cui si propone di sanare gli errori materiali contenuti nella Determina Dirigenziale n. 2546 del 21/08/2018;

tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

- VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la Legge regionale 09/08/1989, n. 45 s.m.i.;
- VISTA la Legge regionale n. 23 del 29/10/2015;
- VISTA la Legge regionale 08/07/2008, n. 23 art.17;

- VISTO il D. Lgs. 227/2001 sostituito dal successivo D.Lgs. 34/2018;
- VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 s.m.i.;
- VISTA la Circolare PGR n. 4 AMD del 03/04/2012;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
- VISTA la D.G.R. n. 23-4637 del 6/02/2017;

#### DISPONE

di rettificare la Determina Dirigenziale n. 2546 del 21/08/2018 relativamente a:

- tipologia di strada da realizzare indicata in tale provvedimento che **risulta quindi essere “strada interpoderale”** e non silvo-pastorale come riportato come mero errore materiale;
- lunghezza del tratto di pavimentazione stabilizzata che **risulta quindi essere di 4226 m** e non 685 come riportatato come mero errore materiale;

Rimangono peraltro valide le parti della precedente Determina Dirigenziale n. 2546 del 21/08/2018 relative agli altri elementi oggetto di autorizzazione (mappali catastali interessati, volumi di movimento terra etc.), prescrizioni impartite, esonero dalla cauzione e rimboschimento ex art. 8 e 9 della LR 45/89.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma della legislazione vigente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Avverso la presente Determinazione di Autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott. For. Elio PULZONI